

### Comunicazione dei dati statistici trimestrali

Le imprese sono tenute a trasmettere, unitamente ai prospetti trimestrali, un dischetto magnetico da 3,5" High Density formattato MS DOS a 1,44 Mb di capacità, contenente le informazioni richieste.

Al fine di facilitare il rispetto dei termini previsti per la comunicazione dei dati in argomento, si invitano comunque le imprese a preferire la trasmissione mediante posta elettronica via Internet utilizzando il seguente indirizzo E-mail dell'ISVAP:  
SISVA.DSI@ISVAP.IT

Deve essere utilizzato il seguente tracciato record :

<u>Posizione</u>	<u>Lunghezza</u>	<u>Informazione</u>
1	3	codice compagnia
4	1	codice attività valori possibili : V per le assicurazioni vita D per le assicurazioni danni
5	2	codice tabella a cui si riferisce il dato valori possibili per le assicurazioni vita : 01 per la tabella v.1 02 per la tabella v.2 03 per la tabella v.3 04 per la tabella v.4 valori possibili per le assicurazioni danni : 01 per la tabella d.1 02 per la tabella d.2
7	4	anno di riferimento
11	2	trimestre di riferimento valori possibili : 01 per il primo trimestre 02 per il secondo trimestre 03 per il terzo trimestre 04 per il quarto trimestre
13	2	codice riga del dato (valore riportato nella rispettiva riga della tabella)
15	2	codice colonna del dato (valore riportato nella rispettiva colonna della tabella)
17	15	valore del dato
32	3	codice valuta valori possibili : EUR se il dato è espresso in EURO LIT se il dato è espresso in LIRE
35	8	data di registrazione

Per quanto riguarda il contenuto dei campi devono essere osservate le seguenti specifiche:

- i dati devono essere registrati tutti in formato carattere secondo la codifica ASCII;
- i dati numerici devono essere rappresentati senza cifre decimali e riempiendo di zeri le cifre non significative;
- il codice compagnia deve essere quello stabilito dall'ISVAP, già riportato nella circolare n. 358 del 15 gennaio 1999.

Per ciascuna gestione (vita o danni) deve essere trasmesso un solo file contenente tutti i dati da inoltrare.

Il file contenente le informazioni richieste deve essere denominato "TTWYYYYC.ZZZ" dove:

- TT assume i valori: "RV" per le assicurazioni vita e "RD" per le assicurazioni danni;
- W rappresenta il trimestre (1,2,3,4);
- YYYY rappresenta l'anno cui si riferiscono i dati;
- C assume valore fisso Ø;

ZZZ rappresenta il codice compagnia.

## **Istruzioni per la compilazione dei prospetti relativi ai rami vita (tabelle v.1 - v.4)**

### **Indicazioni generali**

A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per tre anni (periodo di "transizione all'Euro") gli importi potranno essere espressi in milioni di lire o in migliaia di euro.

La scelta, che andrà comunicata barrando l'apposita casella presente in ogni tabella, dovrà essere la stessa per tutte le tabelle.

Le polizze espresse in una "valuta aderente" (secondo la definizione di cui all'art. 1 del d.lgs. 213 del 24 giugno 1998) diversa da quella prescelta (lira o euro), sono da considerarsi come polizze espresse in lire e i valori di somme assicurate e premi dovranno essere indicati in lire o in euro, conformemente alla scelta effettuata.

Nella specifica voce "polizze in valuta" (02) andranno invece esclusivamente riportati i dati relativi a polizze espresse in una "valuta non aderente" e i valori di somme assicurate e premi dovranno essere indicati in lire o in euro utilizzando il tasso di cambio vigente al momento del perfezionamento (tabelle v.1 e v.3) o del quietanzamento (tabelle v.2 e v.4).

Per ciò che riguarda le voci relative alle singole tabelle saranno illustrate solo le modifiche rispetto alla precedente versione. Non verranno commentate quelle modifiche che implicano il solo "spostamento" dei dati all'interno della tabella.

### **Tabella v.1 Nuova produzione statistica emessa a tutto il ..... trimestre**

La tabella corrisponde alla precedente tabella 2 in quanto rileva la nuova produzione statistica a tutto il trimestre di riferimento.

Ciò significa che, analogamente alla precedente edizione, per le polizze che prevedono una rateazione del premio si deve indicare l'intero premio su base annua, comprensivo di eventuali sovrappremi e garanzie accessorie ma escluse le addizionali di frazionamento.

Per quanto riguarda i contratti di cui all'art. 30 d.lgs. 174/95 si ribadisce che i criteri di attribuzione ai rami III e V sono quelli stabiliti dalla circ. ISVAP n. 322 del 26 maggio 1998.

Per quanto attiene le assicurazioni e le operazioni di capitalizzazione collettive, a modifica di quanto indicato nella circ. ISVAP n. 279 del 25 luglio 1996, andranno rilevati i dati relativi alle sole Nuove Convenzioni stipulate a tutto il trimestre di riferimento.

Si precisa che comunque andranno riportati i dati relativi a tutte le nuove teste entrate in convenzioni stipulate nel corso dell'esercizio, anche se in trimestri precedenti.

Nulla è invece modificato a riguardo nella compilazione del riquadro "Assicurazioni e Operazioni di Capitalizzazione collettive".

Nel suddetto riquadro andranno anche riportate sia le nuove convenzioni che le informazioni sui nuovi ingressi nell'ambito di convenzioni in vigore per l'erogazione della rendita vitalizia immediata stipulate con fondi pensione.

### Ramo I

I valori precedentemente riferiti alla voce "temporanee" vanno esclusivamente riportate alla voce "temporanee di puro rischio" (03) e non sono più ricomprese nella voce "altre" (04).

La voce "temporanee di gruppo e altre di rischio"(08) include anche le polizze emesse nell'ambito di convenzioni per le coperture accessorie in caso di morte e di morte e di invalidità stipulate con fondi pensione.

La voce "previdenziali" (09) include anche le informazioni inerenti le posizioni assicurative relative alle prestazioni di rendita vitalizia immediata derivanti da convenzioni con fondi pensione.

### Ramo III

Nelle colonne 2 e 4 (somme assicurate), se le prestazioni sono espresse in quote, andrà riportato il controvalore (in lire o euro) delle quote al momento del perfezionamento.

### Ramo V

Nel caso di contratti ex art. 30 d.lgs. 174/95 nelle colonne 2 e 4 (somme assicurate), se le prestazioni sono espresse in quote, andrà riportato il controvalore (in lire o euro) delle quote al momento del perfezionamento.

### **Tabella v.2 - Premi lordi contabilizzati a tutto il ..... trimestre**

La tabella sostituisce la tab. 4 della precedente edizione relativa ai premi incassati nel trimestre di riferimento ed a tutto lo stesso trimestre.

La tabella v.2, rileva, sulla base della suddivisione per categorie già utilizzate nella tabella v.1, l'ammontare dei premi lordi contabilizzati, così come definiti all'art. 45 del d.lgs. 173/97, a tutto il trimestre di riferimento.

Nella colonna 5 andrà inoltre specificata la quota dei premi e rate di premi annui e ricorrenti che si riferisce a premi di prima annualità.

I premi relativi ad assicurazioni popolari, adeguabili e indicizzate di ramo I, trattandosi ormai di importi residuali rispetto alla totalità dell'emesso, sono stati raggruppati in un'unica voce (riga 01).

### **Tabella v.3 - Ripartizione per canale distributivo - Nuova produzione statistica emessa a tutto il.....trimestre**

La tabella sostituisce la precedente tab. 5.

Nella tabella v.3 viene rilevata la produzione a tutto il trimestre di riferimento, suddivisa secondo i rami previsti dalla tabella allegata al d.lgs. 174/95. Nelle colonne 5 e 6 viene rilevata la produzione raccolta dalla direzione distintamente per le agenzie in economia e le gerenze rispetto alla raccolta derivante da altre forme di vendita diretta.

Analogamente alla precedente edizione andrà rilevata la nuova produzione "statistica" emessa così come definita per la tabella v.1.

**Tabella v.4 - Ripartizione per canale distributivo dei premi lordi contabilizzati a tutto il..... trimestre.**

La tabella sostituisce la precedente tab. 6.

La tabella v.4 considera la medesima ripartizione per canale distributivo descritta per la tabella v.3 e rileva i premi lordi contabilizzati così come definiti all'art. 45 del d.lgs. 173/97.

----- ° -----

Si precisa che le tabelle v.3 e v.4 non devono includere l'informativa inerente le assicurazioni complementari.

Le tabelle nn. 1 e 3 della precedente edizione sono da intendersi definitivamente abolite.